

**Bruxelles, 3 febbraio 2020
(OR. en)**

**5715/20
ADD 1**

**AGRILEG 14
VETER 9
DELECT 13**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 gennaio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2020) 416 final ANNEXES 1 to 30
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 416 final ANNEXES 1 to 30.

All.: C(2020) 416 final ANNEXES 1 to 30



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.1.2020
C(2020) 416 final

ANNEXES 1 to 30

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MALATTIE CHE DEVONO ESSERE NOTIFICATE E COMUNICATE NEL PAESE TERZO O NEL TERRITORIO ESPORTATORE

1. ANIMALI TERRESTRI

Tutte le malattie elencate di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/429 e di cui all'allegato II dello stesso regolamento per le specie elencate di animali terrestri di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

2. MATERIALE GERMINALE

2.1. Ottenuto da ungulati

- Afta epizootica
- infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*
- infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*)
- infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)
- infezione da virus della malattia emorragica epizootica
- rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva
- diarrea virale bovina
- campilobatteriosi genitale bovina
- tricomoniasi
- leucosi bovina enzootica
- epididimite ovina (*Brucella ovis*)
- infezione da virus dell'arterite equina
- anemia infettiva equina
- metrite contagiosa equina
- peste suina classica
- infezione da virus della malattia di Aujeszky
- infezione da virus della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini.

2.2. Ottenuto da pollame e volatili in cattività

Tutte le malattie elencate di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/429 ed elencate all'allegato II dello stesso regolamento che sono pertinenti per le specie elencate di pollame e volatili in cattività di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione da cui è ottenuto il materiale germinale autorizzato a entrare nell'Unione.

3. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA UNGULATI, POLLAME E SELVAGGINA DA PENNA

3.1. Carni fresche ottenute da ungulati

- Afta epizootica
- infezione da virus della peste bovina
- infezione da virus della febbre della Rift Valley
- vaiolo degli ovini e dei caprini
- peste dei piccoli ruminanti
- peste suina classica
- peste suina africana.

3.2. Carni fresche ottenute da pollame e selvaggina da penna

- Influenza aviaria ad alta patogenicità
- infezione da virus della malattia di Newcastle.

3.3. Prodotti a base di carne ottenuti da ungulati

- Afta epizootica
- infezione da virus della peste bovina
- peste suina classica
- peste suina africana.

3.4. Prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna

- Influenza aviaria ad alta patogenicità
- infezione da virus della malattia di Newcastle.

3.5. Latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro

- Afta epizootica

- infezione da virus della peste bovina.

4. ANIMALI ACQUATICI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA ANIMALI ACQUATICI

- Necrosi ematopoietica epizootica
- setticemia emorragica virale
- necrosi ematopoietica infettiva
- infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR (*highly polymorphic region*)
- virus erpetico della carpa koi
- infezione da *Mikrocytos mackini*
- infezione da *Perkinsus marinus*
- infezione da *Bonamia ostreae*
- infezione da *Bonamia exitiosa*
- infezione da *Marteilia refringens*
- infezione da virus della sindrome di Taura
- infezione da virus della malattia della testa gialla
- infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (*white spot syndrome*).

ALLEGATO II

INFORMAZIONI MINIME PER I PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE

(di cui all'articolo 10)

La presentazione di un programma di sorveglianza delle malattie deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia prima della data di inizio dell'attuazione del programma di sorveglianza e dati relativi all'evoluzione epidemiologica della malattia;
- b) la popolazione animale interessata, le unità epidemiologiche e le zone del programma di sorveglianza;
- c) una descrizione:
 - i) dell'organizzazione dell'autorità competente;
 - ii) delle modalità di supervisione dell'attuazione del programma di sorveglianza;
 - iii) dei controlli ufficiali da applicare durante l'attuazione del programma;
 - iv) del ruolo di tutti i pertinenti operatori, professionisti della sanità animale, veterinari, laboratori di sanità animale interessati e delle altre persone fisiche o giuridiche pertinenti interessate;
- d) una descrizione e delimitazione delle aree geografiche e amministrative in cui sarà attuato il programma di sorveglianza;
- e) gli indicatori per misurare i progressi del programma;
- f) i metodi diagnostici da utilizzare, il numero di campioni da sottoporre a prova, la frequenza delle prove e i modelli di campionamento;
- g) i fattori di rischio da tenere in considerazione per la progettazione di una sorveglianza mirata basata sui rischi.

ALLEGATO III

Tabella 1. Prescrizioni relative ai periodi di permanenza di ungulati, api mellifere e bombi prima del loro ingresso nell'Unione

<i>Specie e categoria di animali</i>	<i>Periodo di permanenza minimo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, di cui all'articolo 11, lettera b), punto i)</i>	<i>Periodo di permanenza minimo nello stabilimento di origine di cui all'articolo 11, lettera b), punto ii)</i>	<i>Periodo minimo senza contatto con animali di stato sanitario inferiore di cui all'articolo 11, lettera b), punto iii)</i>
Bovini, ovini, caprini e suini	6 mesi o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 6 mesi	40 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 40 giorni	30 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 30 giorni
Bovini, ovini, caprini e suini destinati alla macellazione	3 mesi o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 3 mesi	40 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 40 giorni	30 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 30 giorni
Equini diversi dagli equini registrati	3 mesi o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 3 mesi	30 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 30 giorni, tranne per le aree a rischio di peste equina, per cui il periodo è di 40 giorni	15 giorni
Equini registrati	40 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 40 giorni	30 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 30 giorni, tranne per le aree a rischio di peste equina, per cui il periodo è di 40 giorni	15 giorni
Cavalli registrati reintrodotti nell'Unione dopo un'esportazione temporanea per	fino a 30 giorni o fino a 90 giorni nel caso di	non stabilito	l'intero periodo di esportazione temporanea

competizioni, corse o manifestazioni culturali equestri	competizioni, corse o manifestazioni culturali equestri specifiche		
Ungulati diversi da bovini, ovini, caprini, suini ed equini	6 mesi o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 6 mesi	40 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 40 giorni	6 mesi o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 6 mesi
Api mellifere e bombi	dalla schiusa	dalla schiusa	dalla schiusa

Tabella 2. Prescrizioni relative ai periodi di permanenza di pollame e volatili in cattività prima del loro ingresso nell'Unione

<i>Categoria di volatili</i>	<i>Il periodo di permanenza si applica a:</i>	<i>Periodo di permanenza minimo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, di cui all'articolo 11, lettera b), punto i)</i>	<i>Periodo di permanenza minimo nello stabilimento di origine di cui all'articolo 11, lettera b), punto ii)</i>	<i>Periodo minimo senza contatto con animali di stato sanitario inferiore di cui all'articolo 11, lettera b), punto iii)</i>
Pollame riproduttore	AP	3 mesi o dalla schiusa se gli animali hanno un'età inferiore a 3 mesi	6 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un'età inferiore a 6 settimane	6 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un'età inferiore a 6 settimane
Pollame da reddito per la produzione di carne e uova per il consumo	AP	3 mesi o dalla schiusa se gli animali hanno un'età inferiore a 3 mesi	6 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un'età inferiore a 6 settimane	6 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un'età inferiore a 6 settimane
Pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna	AP	6 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un'età inferiore a 6 settimane	30 giorni o dalla schiusa	30 giorni o dalla schiusa
Pollame destinato alla macellazione	AP	6 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un'età inferiore a 6 settimane	30 giorni o dalla schiusa	30 giorni o dalla schiusa
Pulcini di un giorno	AP	dalla schiusa	dalla schiusa	dalla schiusa
	GO	3 mesi	6 settimane	-
Meno di 20 capi di pollame riproduttore, pollame da reddito e pollame destinato alla macellazione diversi dai ratiti	AP	3 mesi o dalla schiusa se gli animali hanno un'età inferiore a 3 mesi	3 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un'età inferiore a 3 settimane	3 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un'età inferiore a 3 settimane
Meno di 20 pulcini di un	AP	dalla schiusa	dalla schiusa	dalla schiusa

giorno diversi dai ratiti	GO	3 mesi	3 settimane	3 settimane prima della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno
Volatili in cattività	AP	NA	3 settimane o dalla schiusa	3 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un'età inferiore a 3 settimane

AP = animali della partita.

GO = gruppo di origine.

NA = non applicabile.

ALLEGATO IV

PARTE A

1. Periodi minimi di indennità da malattia del paese terzo o territorio di origine o della loro zona, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, per gli **ungulati diversi dagli equini**:

	<i>1. Bovini</i>	<i>2. Ovini</i>	<i>3. Caprini</i>	<i>4. Suini</i>	<i>5. Camelidi</i>	<i>6. Cervidi</i>	<i>7. Ungulati diversi da quelli di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, *</i>
Afta epizootica	24 mesi**	24 mesi**	24 mesi**	24 mesi**	24 mesi**	24 mesi**	24 mesi**
Infezione da virus della peste bovina	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi
Infezione da virus della febbre della Rift Valley	12 mesi	12 mesi	12 mesi	NA	12 mesi	12 mesi	12 mesi
Infezione da <i>Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC</i> (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)	12 mesi	NA	NA	NA	NA	NA	12 mesi
Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti	NA	12 mesi	12 mesi	NA	12 mesi	12 mesi	NA
Vaiolo degli ovini e dei caprini	NA	12 mesi	12 mesi	NA	NA	NA	NA
Pleuropolmonite contagiosa caprina	NA	12 mesi	12 mesi	NA	NA	NA	12 mesi
Peste suina africana	NA	NA	NA	12 mesi	NA	NA	NA
Peste suina classica	NA	NA	NA	12 mesi**	NA	NA	12 mesi
Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa	12 mesi	NA	NA	NA	NA	NA	NA

* Applicabile solo alle specie elencate in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

** O condizioni specifiche fornite dall'autorità competente del paese terzo o del territorio conformemente alla parte B come disposto all'articolo 22, paragrafo 3.

NA = non applicabile.

2. Periodi minimi di indennità da malattia del paese terzo o territorio di origine o della loro zona, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), per gli **equini**:

Peste equina	24 mesi
--------------	---------

3. Periodi minimi durante i quali non sono stati segnalati casi di malattia nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), per gli **equini**:

Encefalomyelitis equina venezuelana	24 mesi
Morva (infezione da <i>Burkholderia mallei</i>)	36 mesi**
Durina	24 mesi**
Surra (<i>Trypanosoma evansi</i>)	24 mesi**

** O condizioni specifiche fornite dall'autorità competente del paese terzo o del territorio conformemente alla parte B come disposto all'articolo 22, paragrafo 3.

PARTE B

Condizioni specifiche che devono essere garantite dall'autorità competente del paese terzo o del territorio se il paese terzo, il territorio o la loro zona sono indenni da determinate malattie da un periodo inferiore a quello indicato nella tabella della parte A del presente allegato, di cui all'articolo 22, paragrafo 3:

Afta epizootica	Informazioni supplementari per determinare la data a partire dalla quale il paese terzo, il territorio o la loro zona sono considerati indenni da afta epizootica.
Peste suina classica	a) Informazioni supplementari per determinare la data a partire dalla quale il paese terzo, il territorio o la loro zona sono considerati indenni da peste suina classica; b) gli animali destinati all'ingresso nell'Unione hanno reagito negativamente a una prova per la ricerca della peste suina classica effettuata entro i 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione.
Morva (infezione da <i>Burkholderia mallei</i>)	a) Non sono stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione; b) la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato sugli equini riproduttori nello stabilimento di origine per dimostrare l'assenza di infezione nel corso di tale periodo di sei mesi.
Durina	a) Non sono stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione; b) la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato per dimostrare l'assenza dell'infezione nello stabilimento di origine nel corso di tale periodo di sei mesi.
Surra (<i>Trypanosoma evansi</i>)	a) Non sono stati segnalati casi di malattia nello stabilimento di origine per un periodo almeno pari ai 6 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione; b) la Commissione ha riconosciuto il programma di sorveglianza effettuato per dimostrare l'assenza dell'infezione nello stabilimento di origine nel corso di tale periodo di sei mesi.

PARTE C

1. Prescrizioni relative all'assenza di vaccinazione per il paese terzo o territorio di origine o la loro zona e per gli **ungulati diversi dagli equini** di cui all'articolo 22, paragrafo 4, lettera a):

	<i>1. Bovini</i>	<i>2. Ovini</i>	<i>3. Caprini</i>	<i>4. Suini</i>	<i>5. Camelidi</i>	<i>6. Cervidi</i>	<i>7. Ungulati diversi da quelli di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6*</i>
Afta epizootica	NV/ NVA	NV/ NVA	NV/ NVA	NV/ NVA	NV/ NVA	NV/ NVA	NV/ NVA
Infezione da virus della peste bovina	NV/ NVA	NV/ NVA	NV/ NVA	NV/ NVA	NV/ NVA	NV/ NVA	NV/ NVA
Virus della febbre della Rift Valley	NV/ NVA	NV/ NVA	NV/ NVA	NA	NV/ NVA	NV/ NVA	NV/ NVA
Infezione da <i>Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC</i> (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)	NV/ NVA	NA	NA	NA	NA	NA	NV/ NVA
Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti	NA	NV/ NVA	NV/ NVA	NA	NV/ NVA	NV/ NVA	NA
Vaiolo degli ovini e dei caprini	NA	NV/ NVA	NV/ NVA	NA	NA	NA	NA
Pleuropolmonite contagiosa caprina	NA	NV/ NVA	NV/ NVA	NA	NA	NA	NV/ NVA
Peste suina classica	NA	NA	NA	NV/ NVA	NA	NA	NA
Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa	NVA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

NV = per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione non sono state effettuate vaccinazioni nel paese terzo, nel territorio o nella zona e non sono stati introdotti animali vaccinati nel paese terzo, nel territorio o nella zona.

NVA = gli animali destinati all'ingresso nell'Unione non sono stati vaccinati.

NA = non applicabile.

* Applicabile solo alle specie elencate in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

2. Prescrizioni relative all'assenza di vaccinazione per il paese terzo o territorio di origine o la loro zona e per gli **equini** di cui all'articolo 22, paragrafo 4, lettera b):

Peste equina	- Non è stata effettuata alcuna vaccinazione sistematica nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione e gli equini non sono stati vaccinati almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nell'Unione
Encefalomyelitis equina venezuelana	- Gli equini non sono stati vaccinati almeno negli ultimi 60 giorni precedenti la spedizione nell'Unione

ALLEGATO V

PRESCRIZIONI PER L'INGRESSO NELL'UNIONE PER QUANTO RIGUARDA L'INDENNITÀ DA MALATTIA DEL PAESE TERZO O TERRITORIO DI ORIGINE O DELLA LORO ZONA PER L'INFEZIONE DA COMPLESSO *MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS* (*M. BOVIS*, *M. CAPRAE*, *M. TUBERCULOSIS*) E PER L'INFEZIONE DA *BRUCELLA ABORTUS*, *B. MELITENSIS* E *B. SUIS*

1. INFEZIONE DA COMPLESSO *MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS* (*M. BOVIS*, *M. CAPRAE* E *M. TUBERCULOSIS*) (DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 5)

1.1. Bovini

Se non sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona indenni da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae*, *M. tuberculosis*) per quanto riguarda i bovini, i bovini devono soddisfare una delle seguenti prescrizioni:

- a) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*) effettuata avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione *per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova* [documento C(2019)4058] nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione; o
- b) hanno un'età inferiore a sei settimane.

2. INFEZIONE DA *BRUCELLA ABORTUS*, *B. MELITENSIS* E *B. SUIS* (DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 6)

2.1. Bovini

Se non sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona indenni da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* senza vaccinazione per quanto riguarda i bovini, i bovini devono soddisfare una delle seguenti prescrizioni:

- a) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* effettuata avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione *per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova* [documento C(2019)4058] su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e, nel caso di capi femmine nel periodo del post-parto, la prova è stata effettuata su un campione prelevato almeno 30 giorni dopo il parto; o
- b) hanno un'età inferiore a 12 mesi; o
- c) sono castrati.

2.2. Ovini e caprini

Se non sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona indenni da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* senza vaccinazione per quanto riguarda gli ovini e i caprini, ovini e caprini devono soddisfare una delle seguenti prescrizioni:

- a) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* effettuata avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione *per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova* [documento C(2019)4058] su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e, nel caso di capi femmine nel periodo del post-parto, la prova è stata effettuata su un campione prelevato almeno 30 giorni dopo il parto; o
- b) hanno un'età inferiore a sei mesi; o
- c) sono castrati.

ALLEGATO VI

PARTE A

**CONDIZIONI SPECIFICHE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI UNGULATI PER QUANTO RIGUARDA L'INDENNITÀ DEL PAESE TERZO O TERRITORIO DI ORIGINE O DELLA LORO ZONA DA INFEZIONE DA VIRUS DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (SIEROTIPI 1-24) DA UN PERIODO DI DUE ANNI
(DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7)**

Se non sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), gli ungulati di specie elencate devono essere originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona che soddisfano almeno una delle seguenti prescrizioni:

- a) gli animali sono stati detenuti in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), come definito nel regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione *per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti* [documento C(2019)4056]:
 - i) per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione; o
 - ii) per un periodo almeno pari ai 28 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso dell'animale nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24); o
 - iii) per un periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di reazione a catena della polimerasi (PCR) effettuato su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso dell'animale nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona stagionalmente indenni da virus della febbre catarrale degli ovini;
- b) gli animali sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona che dispongono di un sistema di sorveglianza progettato e attuato conformemente all'allegato, parte II, capitolo 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione *per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti* [documento C(2019)4056], sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (da 1 a 24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati nei due anni precedenti in tale paese terzo, territorio o loro zona, e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e soddisfano almeno una delle seguenti prescrizioni:
 - i) sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione; o

- ii) sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo l'inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;
- c) gli animali sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona che dispongono di un sistema di sorveglianza progettato e attuato conformemente all'allegato, parte II, capitolo 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione *per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti* [documento C(2019)4056], e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati nei due anni precedenti in tale paese terzo, territorio o loro zona, e:
 - i) la prova sierologica deve essere stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data del movimento;
 - o
 - ii) la prova sierologica deve essere stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data del movimento e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione.

PARTE B

CONDIZIONI SPECIFICHE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PARTITE DI BOVINI PER QUANTO RIGUARDA L'INDENNITÀ DA MALATTIA DEL PAESE TERZO O TERRITORIO DI ORIGINE O DELLA LORO ZONA PER LA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA (DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 8)

Se non sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona indenni da leucosi bovina enzootica, i bovini devono provenire da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di malattia nei 24 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione, e:

- a) se hanno un'età superiore a 24 mesi, gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione *per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova* [documento C(2019)4058] effettuato:
 - a) su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo, mentre gli animali erano tenuti in isolamento dagli altri bovini dello stesso stabilimento; o
 - b) su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la loro spedizione nell'Unione, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione *per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità*

animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova [documento C(2019)4058] su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;

- b) se hanno un'età inferiore a 24 mesi, gli animali sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione *per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova* [documento C(2019)4058] su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione.

ALLEGATO VII

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI UNGULATI PER QUANTO RIGUARDA DETERMINATE MALATTIE DI CATEGORIA C (DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 9)

1. RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA/VULVOVAGINITE PUSTOLOSA INFETTIVA

1.1. Bovini

Gli animali non devono essere stati vaccinati e devono essere stati tenuti in quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BoHV-1 (virus intero). Tale prova deve essere stata effettuata, con esito negativo, avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione *per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova* [documento C(2019)4058]. La prova deve inoltre essere stata effettuata su un campione raccolto nello stabilimento di origine entro i 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione.

1.2. Camelidi e cervidi

I camelidi e i cervidi destinati all'ingresso in uno Stato membro o in una sua zona aventi lo status di indenne da malattia o che dispongono di un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei bovini devono provenire da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva negli animali della stessa specie di quelli della partita negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione.

2. DIARREA VIRALE BOVINA

Gli animali non sono stati vaccinati contro la diarrea virale bovina e devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione *per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova* [documento C(2019)4058] e:

- a) gli animali sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la partenza e, nel caso di femmine gravide, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione *per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova* [documento

C(2019)4058] su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo l'inizio della quarantena; o

- b) gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione *per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova* [documento C(2019)4058], su campioni prelevati prima della partenza o, nel caso di femmine gravide, prima dell'inseminazione precedente l'attuale gestazione.

3. INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI AUJESZKY

Gli animali non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Aujeszky e devono essere stati:

- a) tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo di almeno 30 giorni; e
- b) sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione *per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova* [documento C(2019)4058] su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 30 giorni di intervallo, l'ultimo dei quali prelevato nei 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione.

ALLEGATO VIII

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE RELATIVE ALLO STABILIMENTO DI ORIGINE DEGLI UNGULATI

1. Aree minime (raggio) e periodi minimi (prima della spedizione nell'Unione) in cui non sono stati segnalati casi della malattia nella zona all'interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento di origine degli **ungulati diversi dagli equini**, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto i):

	<i>1. Bovini</i>	<i>2. Ovini</i>	<i>3. Caprini</i>	<i>4. Suini</i>	<i>5. Camelidi</i>	<i>6. Cervidi</i>	<i>7. Ungulati diversi da quelli di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6*</i>
Afta epizootica	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni
Infezione da virus della peste bovina	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni
Infezione da virus della febbre della Rift Valley	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	NA	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni
Infezione da <i>Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC</i> (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)	10 km /30 giorni	NA	NA	NA	NA	NA	10 km / 30 giorni
Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti	NA	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	NA	10 km /30 giorni	10 km / 30 giorni	NA
Vaiolo degli ovini e dei caprini	NA	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	NA	NA	NA	NA
Pleuropolmonite contagiosa caprina	NA	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	NA	NA	NA	10 km /30 giorni
Peste suina africana	NA	NA	NA	10 km /30 giorni	NA	NA	NA
Peste suina classica	NA	NA	NA	10 km /30 giorni	NA	NA	NA
Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa	10 km /30 giorni	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Infezione da virus della malattia emorragica epizootica	150 km / 2 anni**	150 km / 2 anni**	150 km / 2 anni**	NA	150 km / 2 anni**	150 km / 2 anni**	150 km / 2 anni**

* Applicabile solo alle specie elencate in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

** Non applicabile se gli animali sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona stagionalmente indenni da malattia in conformità al pertinente capitolo del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

NA = non applicabile.

2. Periodi minimi in cui non sono stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine per gli **ungulati diversi dagli equini**, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto i):

	1. Bovini	2. Ovini	3. Caprini	4. Suini	5. Camelidi	6. Cervidi	7. Ungulati diversi da quelli di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6*
Morva (<i>Burkholderia mallei</i>)	NA		6 mesi	NA	Come gli equini (punto 4)	NA	
Rabbia	30 giorni						
Surra (<i>Trypanosoma evansi</i>)	30 giorni**	30 giorni**	30 giorni**	NA	30 giorni**	30 giorni**	30 giorni**
Carbonchio ematico	15 giorni						
Infezione da virus della malattia di Aujeszky	NA			30 giorni	NA		

* Applicabile solo alle specie elencate in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

** Qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento interessato deve essere rimasto soggetto a restrizioni finché:

- gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento;
- gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (*Trypanosoma evansi*) come descritto all'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione *per quanto*

riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova [documento C(2019)4058], effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento.

NA = non applicabile.

3. Aree minime (raggio) e periodi minimi in cui non sono stati segnalati casi o focolai di anemia infettiva equina nella zona all'interno dello stabilimento e intorno allo stabilimento di origine degli **equini**, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto ii):

	Area	Periodo	Prescrizioni da rispettare qualora vi sia stato un focolaio nello stabilimento
Anemia infettiva equina	200 m	3 mesi ¹	Tutti gli equini sono stati isolati finché non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'anemia infettiva equina eseguita su due campioni prelevati dopo la macellazione dell'animale infetto e a distanza di tre mesi l'uno dall'altro.

4. Periodi minimi in cui non sono stati segnalati casi o focolai di determinate malattie nello stabilimento di origine per gli **equini**, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), punto ii):

	Periodo	Prescrizioni da rispettare qualora vi sia stato un focolaio precedente nello stabilimento
Morva (infezione da <i>Burkholderia mallei</i>)	6 mesi	Qualora nello stabilimento sia stata segnalata un'infezione nei tre anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente finché: – gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti; e – gli animali rimanenti non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova effettuata come descritto al capitolo 2.5.11, punto 3.1, del manuale dell'OIE per animali terrestri (versione 2015) su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data di abbattimento e distruzione degli animali infetti e la pulizia e la disinfezione dello stabilimento.
Encefalomielite equina venezuelana	6 mesi	Se provengono da uno stabilimento situato in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona in cui sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, soddisfano le condizioni di cui al punto i) e quelle di cui al punto ii) o al punto iii): i) nel periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la partenza sono rimasti clinicamente sani e qualsiasi animale di cui al punto ii) o iii) che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera a), del [documento C(2019)4058]; e ii) gli animali sono stati tenuti in quarantena per un periodo almeno pari a 21 giorni, protetti da attacchi di

		insetti vettori, e – sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore a 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione; o – sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del [documento C(2019)4058], su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di ingresso in quarantena; iii) gli animali sono stati sottoposti a: – una prova per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 1, lettera b), del [documento C(2019)4058], senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuata su coppie di campioni prelevati in due occasioni ad almeno 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato nei 10 giorni precedenti la data di partenza; e – una prova, con esito negativo, per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 10, punto 2, del [documento C(2019)4058], effettuata su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la partenza, e gli animali sono stati protetti da attacchi di insetti vettori nel periodo tra il campionamento e la partenza.
Durina	6 mesi	Qualora nello stabilimento siano stati segnalati casi di infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente finché: – gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o gli equini maschi infetti interi non sono stati sottoposti a castrazione, e – gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati di cui al primo trattino tenuti separati dalle femmine, non sono stati sottoposti, con

		esito negativo, a una prova per la ricerca della durina effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 8, del [documento C(2019)4058] su campioni prelevati almeno sei mesi dopo il completamento delle misure di cui al primo trattino.
Surra (<i>Trypanosoma evansi</i>)	6 mesi	Qualora nello stabilimento siano stati segnalati casi di infezione nei due anni precedenti la data di spedizione nell'Unione, lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente finché: – gli animali infetti non sono stati allontanati dallo stabilimento, e – gli animali rimanenti non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra (<i>Trypanosoma evansi</i>), effettuata avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 3, del documento C(2019)4058], su campioni prelevati almeno sei mesi dopo che l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento.
Anemia infettiva equina	90 giorni	Qualora nello stabilimento siano stati segnalati casi di infezione nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione, dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente finché: – gli animali infetti non sono stati abbattuti e distrutti o macellati, e – gli animali rimanenti nello stabilimento non sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'anemia infettiva equina, effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 9, del [documento C(2019)4058], su campioni prelevati in due occasioni ad almeno tre mesi di intervallo dopo il completamento delle misure di cui al primo trattino e la pulizia e la disinfezione dello stabilimento.
Rabbia	30 giorni	-
Carbonchio ematico	15 giorni	-

ALLEGATO IX

1. INFEZIONE DA COMPLESSO *MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS* (*M. BOVIS*, *M. CAPRAE* E *M. TUBERCULOSIS*) (DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 2)

Specie	Prescrizioni relative allo stabilimento di origine
Bovini	Indenne per quanto riguarda i bovini
Ovini	Nello stabilimento non sono stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) negli ultimi 42 giorni prima della spedizione nell'Unione.
Caprini	Nello stabilimento la sorveglianza per individuare l'infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) è stata effettuata su animali della stessa specie di quelli della partita detenuti negli stabilimenti in conformità alle procedure di cui all'allegato II, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione [documento C(2019)4058] almeno negli ultimi 12 mesi precedenti la spedizione nell'Unione, e durante tale periodo:
Camelidi	
Cervidi	
	a) sono stati introdotti nello stabilimento solo animali della stessa specie di quelli della partita provenienti da stabilimenti che applicano le misure di cui al presente paragrafo;
	b) nel caso in cui siano stati segnalati casi di infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> e <i>M. tuberculosis</i>) in animali della stessa specie di quelli della partita detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione [documento C(2019)4058].

2. INFEZIONE DA *BRUCELLA ABORTUS*, *B. MELITENSIS* E *B. SUIIS* (DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 3)

Specie	Prescrizioni relative allo stabilimento di origine
Bovini	Lo stabilimento è indenne senza vaccinazione per quanto riguarda i bovini.
Ovini	Lo stabilimento è indenne senza vaccinazione per quanto riguarda gli ovini e i caprini.
Caprini	Lo stabilimento è indenne senza vaccinazione per quanto riguarda gli ovini e i caprini.
Suini	Nello stabilimento non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> negli ultimi 42 giorni precedenti la spedizione nell'Unione, e almeno negli ultimi 12 mesi precedenti la spedizione nell'Unione: a) nello stabilimento sono state applicate misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi, anche per quanto riguarda le condizioni di

	stabulazione e i sistemi di alimentazione, nella misura necessaria ad impedire la trasmissione dell'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> dagli animali selvatici delle specie elencate ai suini detenuti nello stabilimento e sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che applicano misure equivalenti di biosicurezza; o b) è stata effettuata una sorveglianza dell'infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> nei suini detenuti nello stabilimento in conformità all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione [documento C(2019)4058], e durante tale periodo: – sono stati introdotti nello stabilimento solo suini provenienti da stabilimenti che applicano le misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi di cui alle lettere a) e b); e – se sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i>, <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> in suini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione [documento C(2019)4058].
Camelidi	Non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> in camelidi negli ultimi 42 giorni precedenti la spedizione nell'Unione, e questi ultimi sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione [documento C(2019)4058] su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione e, nel caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto.
Cervidi	Non sono stati segnalati casi di infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> in cervidi negli ultimi 42 giorni precedenti la spedizione nell'Unione.

ALLEGATO X

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI DETERMINATE SPECIE E CATEGORIE DI UNGULATI PER QUANTO RIGUARDA L'INFEZIONE DA BRUCELLA DI CUI ALL'ARTICOLO 24, PARAGRAFO 5

1. OVINI:

I maschi non castrati di ovini, diversi da quelli destinati alla macellazione nell'Unione, devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

- a) sono rimasti per un periodo continuativo di almeno 60 giorni in uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da *Brucella ovis* (epididimite contagiosa) nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;
- b) sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca di *Brucella ovis* (epididimite contagiosa) nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione.

2. UNGULATI DELLA FAMIGLIA TAYASSUIDAE

Gli ungulati della famiglia *Tayassuidae* devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca di *Brucella suis* effettuata avvalendosi di uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, punto 2, del documento [C(2019)4058] nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione.

ALLEGATO XI

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER GLI EQUINI DI CUI ALL'ARTICOLO 24, PARAGRAFO 6

1. GRUPPI SANITARI AI QUALI SONO ASSEGNATI I PAESI TERZI, I TERRITORI O LE LORO ZONE

Gruppo sanitario	Malattie per le quali sono necessarie prescrizioni specifiche
A	anemia infettiva equina
B	anemia infettiva equina, morva, durina
C	anemia infettiva equina, encefalomyelitis equina venezuelana
D	anemia infettiva equina, morva, durina, encefalomyelitis equina venezuelana, surra
E	anemia infettiva equina, morva, durina, peste equina, surra
F	anemia infettiva equina, durina, peste equina
G	anemia infettiva equina, morva, durina, surra

2. PRESCRIZIONI SPECIFICHE

2.1. Prescrizioni specifiche per la peste equina

Gli equini devono soddisfare la serie di prescrizioni stabilita in una delle lettere che seguono:

- a) gli animali sono stati tenuti in isolamento in strutture protette da vettori per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione e sono state effettuate, con esito negativo, una prova sierologica e una prova di identificazione dell'agente per la peste equina, in ciascun caso su un campione di sangue prelevato non meno di 28 giorni dopo la data di introduzione nelle strutture protette da vettori ed entro i 10 giorni precedenti la data di spedizione;
- b) gli animali sono stati tenuti in isolamento in strutture protette da vettori per un periodo almeno pari ai 40 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e sono state effettuate prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della peste equina, senza un incremento significativo del titolo degli anticorpi, su campioni di sangue prelevati in due occasioni ad almeno 21 giorni di intervallo, di cui il primo campione prelevato almeno sette giorni dopo l'introduzione nelle strutture protette da vettori;
- c) gli animali sono stati tenuti in isolamento in strutture protette da vettori per un periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la spedizione ed è stata effettuata, con esito negativo, una prova di identificazione dell'agente per il virus della peste equina su un campione di sangue prelevato almeno 14 giorni dopo la data di introduzione nelle strutture protette da vettori e non più di 72 ore prima del momento della spedizione;

- d) esistono prove documentate del fatto che gli animali sono stati vaccinati contro la peste equina mediante un primo ciclo vaccinale completo, e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante, con un vaccino autorizzato contro tutti i sierotipi del virus della peste equina presenti nella popolazione di origine almeno 40 giorni prima dell'ingresso nelle strutture protette da vettori, e gli animali sono stati tenuti in isolamento in strutture protette da vettori per un periodo di almeno 40 giorni;
- e) gli animali sono stati tenuti in isolamento in strutture protette da vettori per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro il virus della peste equina, effettuata lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni di sangue prelevati durante il periodo di isolamento in strutture protette da vettori in due occasioni a 21-30 giorni di intervallo. Il secondo di questi deve essere stato prelevato entro i 10 giorni precedenti la data di spedizione, con esito negativo in ciascun caso o con esito negativo in un test di identificazione del virus della peste equina per il secondo campione.

2.2. Prescrizioni specifiche per l'encefalomielite equina venezuelana

Gli equini devono soddisfare almeno una delle seguenti prescrizioni:

- a) gli animali sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinati secondo le indicazioni del fabbricante durante un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione e sono stati tenuti in quarantena protetta da vettori per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e durante tale periodo sono rimasti clinicamente sani e la loro temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali.

Qualsiasi altro equino dello stesso stabilimento che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a un esame del sangue per l'isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana;

- b) gli animali non sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana e sono stati messi e tenuti in quarantena protetta da vettori per un periodo di almeno 21 giorni e durante tale periodo sono rimasti clinicamente sani e la loro temperatura corporea, rilevata quotidianamente, si è mantenuta entro valori fisiologici normali. Durante la quarantena gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova diagnostica per la ricerca dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuata su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di ingresso degli animali in quarantena protetta da vettori; gli animali sono rimasti protetti da insetti vettori fino alla spedizione.

Qualsiasi altro equino dello stesso stabilimento che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea, rilevata quotidianamente, è stato sottoposto, con esito negativo, a un esame del sangue per l'isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana;

- c) gli animali sono stati sottoposti a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni prelevati in due occasioni a un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali prelevato in un periodo di 10 giorni precedente la data di spedizione, senza un incremento del titolo degli anticorpi, e a una prova, con esito negativo, di RT-PCR (reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, effettuata su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la spedizione, e sono stati protetti da attacchi di vettori dal momento del prelievo per la prova di RT-PCR fino al carico per la spedizione, mediante l'utilizzo combinato sugli animali di insettifughi e insetticidi omologati e la disinfestazione della stalla e del mezzo per il trasporto degli animali.

2.3. Prescrizioni specifiche per la morva (infezione da *Burkholderia mallei*)

Gli equini devono essere stati sottoposti a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della morva, come descritto al capitolo 2.5.11, punto 3.1, del manuale dell'OIE per animali terrestri (versione 2015). La prova deve essere stata effettuata, con esito negativo, con una diluizione del siero di 1:5 su un campione di sangue prelevato entro i 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione.

2.4. Prescrizioni specifiche per la durina

Gli equini devono essere stati sottoposti a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina, come descritto al capitolo 2.5.3, punto 3.1, del manuale dell'OIE per animali terrestri (versione 2013). La prova deve essere stata effettuata, con esito negativo, con una diluizione del siero di 1:5 su un campione di sangue prelevato entro i 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione. Inoltre, gli animali sottoposti alla prova non devono essere stati impiegati per la riproduzione per un periodo almeno pari ai 30 giorni prima e dopo la data in cui il campione è stato prelevato.

2.5. Condizioni specifiche per la surra (*Trypanosoma evansi*)

Gli equini devono essere stati sottoposti a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT), come descritto al capitolo 2.1.21, punto 2.3, del manuale dell'OIE per animali terrestri (versione 2012). Il saggio deve essere stato effettuato, con esito negativo, con una diluizione del siero di 1:4 su un campione di sangue prelevato entro i 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione.

2.6. Condizioni specifiche per l'anemia infettiva equina

Gli equini devono essere stati sottoposti a un test di immunodiffusione in gel di agar (test AGID) o a un saggio immunoenzimatico (ELISA) per la ricerca dell'anemia infettiva equina, come descritto al capitolo 2.5.6, punti 2.1 e 2.2, del manuale dell'OIE per animali terrestri (versione 2013). La prova deve essere stata effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato entro un periodo non superiore ai 90 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione.

ALLEGATO XII

UNGULATI DESTINATI A STABILIMENTI CONFINATI

PARTE A: Periodi minimi in cui non sono stati segnalati casi della malattia nello stabilimento confinato di origine degli **ungulati destinati a stabilimenti confinati nell'Unione**:

	<i>1. Bovini</i>	<i>2. Ovini</i>	<i>3. Caprini</i>	<i>4. Suini</i>	<i>5. Camelidi</i>	<i>6. Cervidi</i>	<i>7. Ungulati diversi da quelli di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6*</i>
Afta epizootica	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi
Infezione da virus della febbre della Rift Valley	6 mesi	6 mesi	6 mesi	NA	6 mesi	6 mesi	6 mesi
Infezione da <i>Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC</i> (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)	6 mesi	NA	NA	NA	NA	NA	6 mesi
Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti	NA	6 mesi	6 mesi	NA	6 mesi	6 mesi	NA
Vaiolo degli ovini e dei caprini	NA	6 mesi	6 mesi	NA	NA	NA	NA
Pleuropolmonite contagiosa caprina	NA	6 mesi	6 mesi	NA	NA	NA	6 mesi
Peste suina africana	NA	NA	NA	6 m	NA	NA	NA
Peste suina classica	NA	NA	NA	6 m	NA	NA	NA
Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa	6 m	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Morva (infezione da <i>Burkholderia mallei</i>)	NA	NA	6 mesi	NA	6 mesi	NA	NA
Infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi
Infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> , <i>M. tuberculosis</i>)	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi
Rabbia	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi

Surra (<i>Trypanosoma evansi</i>)	30 giorni	30 giorni	30 giorni	NA	180 giorni	30 giorni	30 giorni
Carbonchio ematico	30 giorni	30 giorni	30 giorni	30 giorni	30 giorni	30 giorni	30 giorni
Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)	6 mesi	6 mesi	6 mesi	NA	6 mesi	6 mesi	6 mesi
Infezione da virus della malattia di Aujeszky	NA	NA	NA	12 mesi	NA	NA	NA

* Applicabile solo alle specie elencate in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

NA = non applicabile.

PARTE B: Aree minime (raggio) e periodi minimi in cui non sono stati segnalati casi della malattia nella zona intorno allo stabilimento confinato di origine degli **ungulati destinati a stabilimenti confinati nell'Unione**:

	<i>1. Bovini</i>	<i>2. Ovini</i>	<i>3. Caprini</i>	<i>4. Suini</i>	<i>5. Camelidi</i>	<i>6. Cervidi</i>	<i>7. Ungulati diversi da quelli di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6*</i>
Afta epizootica	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni
Infezione da virus della febbre della Rift Valley	150 km / 30 giorni	150 km / 30 giorni	150 km / 30 giorni	NA	150 km / 30 giorni	150 km / 30 giorni	150 km / 30 giorni
Infezione da <i>Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC</i> (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)	10 km /30 giorni	NA	NA	NA	NA	NA	10 km /30 giorni
Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti	NA	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	NA	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	NA
Vaiolo degli ovini e dei caprini	NA	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	NA	NA	NA	NA
Pleuropolmonite contagiosa caprina	NA	10 km /30 giorni	10 km /30 giorni	NA	NA	NA	10 km /30 giorni
Peste suina africana	NA	NA	NA	10 km /12 mesi	NA	NA	NA
Peste suina classica	NA	NA	NA	10 km /12 mesi	NA	NA	NA
Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa	150 km / 30 giorni	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)	150 km / 30 giorni	150 km / 30 giorni	150 km / 30 giorni	NA	150 km / 30 giorni	150 km / 30 giorni	150 km / 30 giorni
Infezione da virus della malattia emorragica epizootica	150 km / 30 giorni	150 km / 30 giorni	150 km / 30 giorni	NA	150 km / 30 giorni	150 km / 30 giorni	150 km / 30 giorni
Infezione da virus della malattia di Aujeszky	NA	NA	NA	5 km /12 mesi**	NA	NA	NA

* Applicabile solo alle specie elencate in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

** Devono essere inoltre effettuate una prova virologica e una prova sierologica per escludere la presenza della malattia 30 giorni prima della spedizione nell'Unione.

NA = non applicabile.

PARTE C

Periodi minimi di indennità da malattia del paese terzo, del territorio o della loro zona in cui è situato lo stabilimento confinato di origine per **ungulati destinati a stabilimenti confinati nell'Unione**:

	<i>1. Bovini</i>	<i>2. Ovini</i>	<i>3. Caprini</i>	<i>4. Suini</i>	<i>5. Camelidi</i>	<i>6. Cervidi</i>	<i>7. Ungulati diversi da quelli di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6*</i>
Afta epizootica	12 mesi**	12 mesi**	12 mesi**	12 mesi**	12 mesi**	12 mesi**	12 mesi**
Infezione da virus della peste bovina	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi
Infezione da virus della febbre della Rift Valley	48 mesi**	48 mesi**	48 mesi**	NA	48 mesi**	48 mesi**	48 mesi**
Peste suina africana	NA	NA	NA	12 mesi**	NA	NA	NA
Peste suina classica	NA	NA	NA	12 mesi**	NA	NA	NA
<i>Infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis</i>	12 mesi**	12 mesi**	12 mesi**	12 mesi**	12 mesi**	12 mesi**	12 mesi**
Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)	24 mesi**	24 mesi**	24 mesi**	NA	24 mesi**	24 mesi**	24 mesi**
Infezione da virus della malattia emorragica epizootica	24 mesi**	24 mesi**	24 mesi**	NA	24 mesi**	24 mesi**	24 mesi**

* Applicabile solo alle specie elencate in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

** O sono fornite garanzie alternative dall'autorità competente del paese terzo o del territorio in conformità alla parte D.

NA = non applicabile.

PARTE D

Garanzie alternative che l'autorità competente del paese terzo o del territorio deve fornire in relazione a determinate malattie elencate

Afta epizootica	a) Gli animali devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus dell'afta epizootica, effettuata conformemente a una delle prove prescritte per il commercio internazionale, come descritte nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (manuale dell'OIE per animali terrestri), su campioni prelevati entro i 10 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione; e b) per <i>Bovidae</i>, <i>Cervidae</i> ed <i>Elephas</i> spp.: a un test probang per la ricerca dell'infezione da virus dell'afta epizootica effettuato, con esito negativo, conformemente alle procedure stabilite nel manuale dell'OIE per animali terrestri. La prova deve essere stata effettuata: i) 10 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, per le specie diverse dal bufalo africano (<i>Syncerus caffer</i>); ii) in due occasioni a distanza di almeno 15 giorni, la seconda delle quali deve essere stata effettuata nei 10 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione per il bufalo africano (<i>Syncerus caffer</i>).
Infezione da virus della febbre della Rift Valley	a) Gli animali devono: i) essere stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato riconosciuto per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione; ii) non aver presentato alcun sintomo di infezione da virus della febbre della Rift Valley per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione; iii) essere stati protetti da vettori durante il trasporto tra la struttura protetta da vettori di cui al punto i) e il carico per la spedizione nell'Unione; e b) gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di neutralizzazione virale per la ricerca dell'infezione da virus della febbre della Rift Valley conformemente al manuale dell'OIE per animali terrestri, effettuata una prima volta su campioni prelevati alla data di inizio del periodo di quarantena e una seconda volta su campioni prelevati a distanza di almeno 42 giorni da tale data e nei 10 giorni precedenti la spedizione nell'Unione.
Peste suina africana	Gli animali sono stati sottoposti a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca della peste suina africana e della peste suina classica conformemente alla prova prescritta per il commercio internazionale nel manuale dell'OIE per animali terrestri, effettuate su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione.
Peste suina classica	
Infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>	Gli animali: a) sono stati sottoposti a una prova come stabilito e prescritto per il commercio internazionale dal manuale dell'OIE per animali terrestri, su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione, o b) sono maschi castrati di qualsiasi età.
Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)	Gli animali devono soddisfare le prescrizioni stabilite a una delle lettere che seguono: a) sono stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica conformemente al manuale dell'OIE per

Infezione da virus della malattia emorragica epizootica	animali terrestri effettuata almeno 28 giorni dopo l'introduzione degli animali nello stabilimento confinato; b) sono stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato riconosciuto per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR per la ricerca dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica conformemente al manuale dell'OIE per animali terrestri effettuata almeno 14 giorni dopo l'introduzione nello stabilimento confinato; c) provengono da un'area stagionalmente indenne e sono stati sottoposti, con esito negativo, durante tale periodo indenne da malattia a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica conformemente al manuale dell'OIE per animali terrestri, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo l'introduzione degli animali nello stabilimento confinato; d) provengono da un'area stagionalmente indenne e sono stati sottoposti, con esito negativo, durante tale periodo a una prova PCR per la ricerca dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica conformemente al manuale dell'OIE per animali terrestri, effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo l'introduzione degli animali nello stabilimento confinato riconosciuto.
--	--

PARTE E

Prescrizioni relative all'assenza di vaccinazione contro determinate malattie per il paese terzo o territorio di origine o la loro zona e per gli **ungulati destinati a stabilimenti confinati**:

	<i>1. Bovini</i>	<i>2. Ovini</i>	<i>3. Caprini</i>	<i>4. Suini</i>	<i>5. Camelidi</i>	<i>6. Cervidi</i>	<i>7. Ungulati diversi da quelli di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6*</i>
Afta epizootica	NVA	NVA	NVA	NVA	NVA	NVA	NVA
Infezione da virus della febbre della Rift Valley	NVA**	NVA**	NVA**	NA	NVA**	NVA**	NVA**
Peste suina classica	NA	NA	NA	NVA	NA	NA	NA
Infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i>	NVA**	NVA**	NVA**	NVA**	NVA**	NVA**	NVA**
Infezione da virus della malattia di Aujeszky	NA	NA	NA	NVA	NA	NA	NA

NVA = gli ungulati destinati all'Unione non sono stati vaccinati.

NA = non applicabile.

* Applicabile solo alle specie elencate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

** O sono fornite garanzie alternative dall'autorità competente del paese terzo o del territorio in conformità alla parte D del presente allegato.

PARTE F

Prescrizioni per la struttura protetta da vettori in stabilimenti confinati in paesi terzi

Se prescritto nella parte D del presente allegato, la struttura protetta da vettori negli stabilimenti confinati in paesi terzi o in territori deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

- a) è dotata di appropriate barriere fisiche all'ingresso e all'uscita;
- b) le aperture della struttura protetta da vettori devono essere schermate dai vettori con maglie di calibro opportuno, impregnate a intervalli regolari con un insetticida omologato, secondo le istruzioni del produttore;
- c) il controllo e la sorveglianza dei vettori devono essere effettuati all'interno e nei pressi della struttura protetta da vettori;
- d) devono essere adottate misure atte a limitare o a eliminare i siti di riproduzione dei vettori in prossimità della struttura protetta da vettori;
- e) devono essere in vigore procedure operative standardizzate, comprensive delle descrizioni dei sistemi di back-up e di allarme, da seguire nella gestione della struttura protetta da vettori e per il trasporto degli animali da tale struttura al luogo di carico per la spedizione nell'Unione.

ALLEGATO XIII

PRESCRIZIONI MINIME PER I PROGRAMMI DI VACCINAZIONE E LA SORVEGLIANZA SUPPLEMENTARE EFFETTUATI IN UN PAESE TERZO, IN UN TERRITORIO O IN UNA LORO ZONA IN CUI È PRATICATA LA VACCINAZIONE CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ

1. Prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione effettuati in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona

I programmi di vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità presentati da un paese terzo o da un territorio devono comprendere almeno le seguenti informazioni:

- 1) obiettivi della strategia di vaccinazione, popolazioni di volatili e aree selezionate;
- 2) dati relativi all'evoluzione epidemiologica della malattia, compresi precedenti focolai in pollame o volatili selvatici;
- 3) descrizione dei motivi della decisione di introdurre la vaccinazione;
- 4) valutazione del rischio basata su:
 - focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità all'interno di tale paese terzo o territorio o loro zona;
 - focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un paese limitrofo;
 - altri fattori di rischio quali determinate aree, tipi di allevamento o categorie di pollame o volatili in cattività;
- 5) area geografica in cui si effettua la vaccinazione;
- 6) numero di stabilimenti nell'area sottoposta a vaccinazione;
- 7) numero di stabilimenti in cui si effettua la vaccinazione, se diverso da quello di cui al punto 6;
- 8) specie e categorie di pollame o volatili in cattività nell'area geografica in cui si effettua la vaccinazione;
- 9) numero approssimativo di capi di pollame o volatili in cattività negli stabilimenti di cui al punto 7;
- 10) sintesi delle caratteristiche del vaccino, dell'autorizzazione e del controllo di qualità;
- 11) manipolazione, stoccaggio, fornitura, distribuzione e vendita di vaccini contro l'influenza aviaria sul territorio nazionale;

- 12) attuazione di una strategia di distinzione degli animali infetti da quelli vaccinati (DIVA);
- 13) durata prevista della campagna di vaccinazione;
- 14) disposizioni e restrizioni relative ai movimenti del pollame vaccinato e dei prodotti a base di pollame vaccinato o di volatili in cattività vaccinati;
- 15) prove cliniche e di laboratorio, quali le prove di efficacia e che precedono i movimenti, effettuate negli stabilimenti in cui è stata praticata la vaccinazione o situati nell'area di vaccinazione;
- 16) sistemi per la conservazione della documentazione.

2. Sorveglianza supplementare in paesi terzi, in territori o in loro zone che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità

Se la vaccinazione è effettuata in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona, tutti gli stabilimenti in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità devono essere tenuti a sottoporsi a prove di laboratorio e, oltre alle informazioni di cui all'allegato II, devono essere presentate alla Commissione le seguenti informazioni:

- 1) numero di stabilimenti sottoposti a vaccinazione nell'area per categoria;
- 2) numero di stabilimenti sottoposti a vaccinazione da sottoporre a campionamento per categoria di pollame;
- 3) uso di volatili sentinella (ossia specie e numero di volatili sentinella utilizzati per unità epidemiologica);
- 4) numero di campioni prelevati per stabilimento e/o unità epidemiologica;
- 5) dati sull'efficacia del vaccino.

ALLEGATO XIV

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER I RATITI, LE RELATIVE UOVA DA COVA E LE CARNI FRESCHE DI RATITI ORIGINARI DI UN PAESE TERZO, DI UN TERRITORIO O DI UNA LORO ZONA NON INDENNI DA INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE

1. I ratiti riproduttori, i ratiti da reddito e i ratiti destinati alla macellazione originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle, devono:
 - a) essere stati posti sotto sorveglianza ufficiale per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di spedizione della partita per l'ingresso nell'Unione;
 - b) essere stati tenuti in completo isolamento durante il periodo di cui alla lettera a), lontano dal contatto diretto o indiretto con altri volatili, in strutture riconosciute dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine a tal fine;
 - c) essere stati sottoposti a una prova per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle;
 - d) provenire da gruppi nei quali la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi per un periodo almeno pari ai sei mesi immediatamente precedenti la data di spedizione della partita per l'ingresso nell'Unione.
2. I pulcini di un giorno di ratiti e le uova da cova di ratiti originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle devono provenire da gruppi:
 - a) che sono stati posti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di deposizione delle uova da cova destinate all'ingresso nell'Unione o delle uova da cova da cui derivano i pulcini di un giorno destinati all'ingresso nell'Unione;
 - b) che sono stati sottoposti a una prova per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle;
 - c) nei quali la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi per un periodo almeno pari ai sei mesi immediatamente precedenti la data di spedizione della partita per l'ingresso nell'Unione;
 - d) che non sono stati a contatto con pollame non conforme alle garanzie di cui alle lettere a), b) e c) durante il periodo dei 30 giorni precedenti la data di deposizione e durante la deposizione delle uova da cova destinate all'ingresso nell'Unione o delle uova da cova da cui derivano i pulcini di un giorno destinati all'ingresso nell'Unione.

3. Le carni fresche di ratiti originarie di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona non indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle, devono:
- a) essere disossate e scuoiate;
 - b) provenire da ratiti che per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di macellazione sono stati tenuti in stabilimenti:
 - i) nei quali non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle o di influenza aviaria ad alta patogenicità nei sei mesi precedenti la data di macellazione;
 - ii) intorno ai quali non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle per un periodo almeno pari ai tre mesi precedenti la data di macellazione entro 10 km dal perimetro della parte dello stabilimento contenente i ratiti, compreso, ove opportuno, il territorio di uno Stato membro o paese terzo limitrofo;
 - iii) sui quali la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di macellazione;
 - c) essere state sottoposte alla sorveglianza di cui alla lettera b), punto iii):
 - i) di tipo sierologico, nel caso di ratiti non vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;
 - ii) su tamponi tracheali dei ratiti, nel caso di ratiti vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;
 - d) provenire da ratiti che, se vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle, non sono stati vaccinati con vaccini che non soddisfacevano i criteri specifici di cui all'allegato XV, parte 1, nei 30 giorni precedenti la data di macellazione.
4. Le prove per la ricerca del virus di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera b), devono essere state effettuate:
- a) entro 7-10 giorni dalla data in cui i ratiti sono entrati in isolamento;
 - b) su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ogni volatile.
5. Le prove per la ricerca del virus di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera b), devono aver dimostrato che non sono stati riscontrati isolati dei paramyxovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Devono inoltre essere disponibili risultati favorevoli per tutti i volatili della partita prima:

- a) che i ratiti riproduttori, i ratiti da reddito o i ratiti destinati alla macellazione abbiano lasciato le strutture di cui al punto 1, lettera b), per essere spediti nell'Unione;
- b) che i pulcini di un giorno abbiano lasciato l'incubatoio per essere spediti nell'Unione;
- c) che le uova da cova siano state caricate per essere spedite nell'Unione.

ALLEGATO XV

CRITERI PER I VACCINI CONTRO L'INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE E PRESCRIZIONI PER LE PARTITE DI POLLAME, UOVA DA COVA E CARNI FRESCHE DI POLLAME ORIGINARIE DI UN PAESE TERZO, DI UN TERRITORIO O DI UNA LORO ZONA IN CUI È PRATICATA LA VACCINAZIONE CONTRO L'INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE

1. Criteri per i vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle

1.1. *Criteri generali*

- a) I vaccini devono essere conformi alle norme stabilite nel capitolo concernente la malattia di Newcastle nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).
- b) I vaccini devono essere registrati dalle autorità competenti del paese terzo o territorio di origine interessati prima di poter essere distribuiti e utilizzati. Per tale registrazione le autorità competenti del paese terzo o territorio di origine interessati devono basarsi su un fascicolo completo presentato dal richiedente che contenga dati relativi all'efficacia e all'innocuità del vaccino. Nel caso di vaccini importati, le autorità competenti del paese terzo o territorio di origine possono basarsi sui dati controllati dalle autorità competenti del paese in cui il vaccino è prodotto, purché tali controlli siano stati effettuati in conformità alle norme dell'OIE.
- c) In aggiunta alle prescrizioni di cui alle lettere a) e b), le importazioni o la produzione e la distribuzione dei vaccini devono essere controllate dalle autorità competenti del paese terzo o territorio di origine interessati.
- d) Prima che sia autorizzata la distribuzione dei vaccini, di ciascuna partita di vaccini devono essere sottoposte a prova l'innocuità, con particolare riguardo all'attenuazione o inattivazione e all'assenza di agenti estranei, e l'efficacia. Le prove sono effettuate sotto il controllo delle autorità competenti del paese terzo o territorio di origine.

1.2. *Criteri specifici*

I vaccini vivi attenuati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle devono essere preparati a partire da un ceppo virale di detta malattia il cui ceppo madre è stato sottoposto a una prova che ha rivelato un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI):

- a) inferiore a 0,4 se ad ogni volatile è somministrata per la prova una dose di almeno 10^7 EID₅₀;
o
- b) inferiore a 0,5 se ad ogni volatile è somministrata per la prova una dose di almeno 10^8 EID₅₀.

2. Prescrizioni in materia di sanità animale per il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui al punto 1

Il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui al punto 1.2 devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

- a) il pollame e i gruppi di origine delle uova da cova non devono essere stati vaccinati con tali vaccini per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;
- b) i gruppi di origine del pollame e delle uova da cova devono essere stati sottoposti a una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle non prima di due settimane prima della data di carico della partita per la spedizione nell'Unione o, nel caso delle uova da cova, non prima di due settimane prima della raccolta delle uova. La prova deve essere stata eseguita in un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo, e non deve aver rilevato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;
- c) il pollame e i gruppi di origine delle uova da cova devono essere stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine durante il periodo di due settimane di cui alla lettera b);
- d) il pollame e i gruppi di origine delle uova da cova non devono essere stati a contatto con pollame che non soddisfa le prescrizioni di cui alle lettere a) e b):
 - i) nel caso del pollame, nei 60 giorni precedenti la data in cui la partita è stata caricata per la spedizione nell'Unione;
 - ii) nel caso delle uova da cova, nei 60 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;
- e) i pulcini di un giorno e le uova da cova da cui derivano i pulcini di un giorno non devono essere stati a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto verso l'Unione, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui alle lettere da a) a d).

3. Prescrizioni in materia di sanità animale per le carni fresche di pollame originarie di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui al punto 1

Le carni fresche di pollame originarie di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui al punto 1.2 devono essere ottenute da pollame che soddisfa le seguenti prescrizioni sanitarie:

- a) il pollame non è stato vaccinato con vaccini vivi attenuati preparati a partire da un ceppo madre dell'infezione da virus della malattia di Newcastle che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni del virus nei 30 giorni precedenti la data di macellazione;
- b) il pollame è stato sottoposto a una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, eseguita in un laboratorio ufficiale al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili in ciascun gruppo interessato, la quale non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;
- c) il pollame non è stato in contatto nei 30 giorni precedenti la data di macellazione con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b).

4. Informazioni da fornire se i gruppi di origine del pollame, i gruppi di origine delle uova da cova e le uova da cova sono vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle

Se i gruppi di origine del pollame, i gruppi di origine delle uova da cova o le uova da cova sono vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- a) identificazione del gruppo;
- b) età dei volatili;
- c) data di vaccinazione;
- d) nome e tipo del ceppo virale usato;
- e) numero di lotto del vaccino;
- f) nome del vaccino;
- g) fabbricante del vaccino.

ALLEGATO XVI

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE INFORMAZIONI DA INDICARE SUI CONTENITORI DI POLLAME, VOLATILI IN CATTIVITÀ E UOVA DA COVA

1. Il pollame riproduttore e il pollame da reddito devono essere trasportati in contenitori recanti le seguenti indicazioni:
 - a) il nome e il codice ISO del paese terzo o territorio di origine;
 - b) la specie di pollame interessata;
 - c) il numero di animali;
 - d) la categoria e il tipo di produzione cui sono destinati;
 - e) il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;
 - f) il nome dello Stato membro di destinazione.
2. Il pollame destinato alla macellazione deve essere trasportato in contenitori recanti le seguenti indicazioni:
 - a) il nome e il codice ISO del paese terzo o territorio di origine;
 - b) la specie di pollame interessata;
 - c) il numero di animali;
 - d) la categoria e il tipo di produzione cui sono destinati;
 - e) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione dello stabilimento di origine;
 - f) il nome dello Stato membro di destinazione.
3. I pulcini di un giorno devono essere trasportati in contenitori recanti le seguenti indicazioni:
 - a) il nome e il codice ISO del paese terzo o territorio di origine;
 - b) la specie di pollame interessata;
 - c) il numero di animali;
 - d) la categoria e il tipo di produzione cui sono destinati;
 - e) il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine dei pulcini di un giorno;
 - f) il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine del gruppo di origine;
 - g) il nome dello Stato membro di destinazione.

4. I volatili in cattività devono essere trasportati in contenitori recanti le seguenti indicazioni:
- a) il nome e il codice ISO del paese terzo o territorio di origine;
 - b) il numero di animali;
 - c) il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;
 - d) il numero di identificazione specifico del contenitore;
 - e) il nome dello Stato membro di destinazione.
5. Le uova da cova di pollame devono essere trasportate in contenitori recanti le seguenti indicazioni:
- a) la dicitura "da cova";
 - b) il nome e il codice ISO del paese terzo o territorio di origine;
 - c) la specie di pollame interessata;
 - d) il numero di uova;
 - e) la categoria e il tipo di produzione cui sono destinati;
 - f) il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine delle uova;
 - g) il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine del gruppo di origine, se diverso dalla lettera f);
 - h) il nome dello Stato membro di destinazione.
6. Le uova esenti da organismi patogeni specifici devono essere trasportate in contenitori recanti le seguenti indicazioni:
- a) la dicitura "Uova esenti da organismi patogeni specifici destinate unicamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici";
 - b) il nome e il codice ISO del paese terzo o territorio di origine;
 - c) il numero di uova;
 - d) il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;
 - e) il nome dello Stato membro di destinazione.
7. Le uova da cova di volatili in cattività devono essere trasportate in contenitori recanti le seguenti indicazioni:
- a) il nome e il codice ISO del paese terzo o territorio di origine;
 - b) il numero di uova;

- c) il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;
- d) il numero di identificazione specifico del contenitore;
- e) il nome dello Stato membro di destinazione.

ALLEGATO XVII

PRESCRIZIONI PER SOTTOPORRE A PROVA LE PARTITE DI MENO DI 20 CAPI DI POLLAME DIVERSI DAI RATITI E MENO DI 20 UOVA DA COVA DI TALE POLLAME PRIMA DEL LORO INGRESSO NELL'UNIONE

Le partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti o meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti devono essere state sottoposte, con esito negativo, a prove per la ricerca delle malattie di cui all'articolo 49, lettera e), e all'articolo 110, lettera e), punto ii), come segue:

- a) nel caso del pollame riproduttore, del pollame da reddito e del pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti, gli animali devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a prove sierologiche e/o batteriologiche nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;
- b) nel caso delle uova da cova di pollame diverso dai ratiti e dei pulcini di un giorno diversi dai ratiti, il gruppo di origine deve essere stato sottoposto, con esito negativo, a prove sierologiche e/o batteriologiche nei 90 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione in modo da consentire di rilevare, con un livello di confidenza del 95 %, un'infezione con una prevalenza del 5 %;
- c) qualora gli animali siano stati vaccinati contro l'infezione da qualsiasi sierotipo di *Salmonella* o *Mycoplasma*, devono essere impiegate solo prove batteriologiche, ma il metodo di conferma deve essere in grado di distinguere tra ceppi vaccinali vivi e ceppi di campo.

ALLEGATO XVIII

CAMPIONAMENTO E PROVE PER IL POLLAME DIVERSO DAI RATITI DOPO L'INGRESSO NELL'UNIONE

1. Il veterinario ufficiale raccoglie i campioni per l'esame virologico dal pollame riproduttore diverso dai ratiti, dal pollame da reddito diverso dai ratiti e dai pulcini di un giorno diversi dai ratiti che sono entrati nell'Unione da un paese terzo, da un territorio o da una loro zona. I campioni devono essere raccolti come segue:
 - a) tra il settimo e il quindicesimo giorno successivo alla data in cui gli animali sono stati posti negli stabilimenti di destinazione nell'Unione devono essere prelevati tamponi cloacali in modo da consentire di rilevare, con un livello di confidenza del 95 %, un'infezione con una prevalenza del 5 %;
 - b) i campioni devono essere sottoposti a prova per la ricerca:
 - i) dell'influenza aviaria ad alta patogenicità;
 - ii) dell'infezione da virus della malattia di Newcastle.
2. I campioni possono essere aggregati fino a un massimo di cinque campioni provenienti da singoli volatili per ogni pool.

ALLEGATO XIX

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER LA CONCESSIONE DEL RICONOSCIMENTO ALLO STABILIMENTO DI ORIGINE DEI VOLATILI IN CATTIVITÀ

1. Le prescrizioni in materia di sanità animale relative alle misure di biosicurezza di cui all'articolo 56 sono le seguenti:
 - a) possono essere introdotti nello stabilimento solo animali provenienti da altri stabilimenti riconosciuti;
 - b) i volatili possono essere introdotti nello stabilimento da fonti diverse dagli stabilimenti riconosciuti, previa approvazione di tale introduzione da parte dell'autorità competente del paese terzo o del territorio, purché tali animali siano isolati per almeno 30 giorni dalla data in cui sono stati introdotti nello stabilimento, conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente del paese terzo o del territorio, prima di essere aggiunti all'insieme degli animali dello stabilimento.
2. Le prescrizioni in materia di sanità animale relative alle strutture e alle attrezzature dello stabilimento di cui all'articolo 56 sono le seguenti:
 - a) lo stabilimento deve essere chiaramente delimitato e separato dall'ambiente circostante;
 - b) lo stabilimento deve disporre di mezzi adeguati per catturare, rinchiudere e isolare gli animali, nonché di adeguate strutture di quarantena riconosciute, e applicare procedure riconosciute per quanto concerne gli animali provenienti da stabilimenti non riconosciuti;
 - c) lo stabilimento deve aver adottato disposizioni idonee o disporre in loco di strutture e attrezzature idonee per l'eliminazione delle carcasse degli animali morti per malattia o sottoposti a eutanasia.
3. Le prescrizioni in materia di sanità animale relative alla conservazione della documentazione di cui all'articolo 56 sono le seguenti:
 - a) l'operatore responsabile dello stabilimento deve tenere una documentazione aggiornata in cui siano annotati:
 - i) il numero e l'identità (ossia età, sesso, specie e numero di identificazione individuale, se fattibile) dei capi di ogni specie presenti nello stabilimento;
 - ii) il numero e l'identità (ossia età, sesso, specie e numero di identificazione individuale, se fattibile) degli animali che arrivano allo stabilimento o che lo lasciano, nonché i dati relativi alla loro origine o destinazione, al trasporto in provenienza o a destinazione dello stabilimento e al loro stato sanitario;

- iii) i risultati degli esami del sangue o di qualsiasi altra procedura diagnostica;
 - iv) i casi di malattia e l'eventuale terapia praticata;
 - v) i risultati degli esami post mortem di tutti gli animali deceduti nello stabilimento, compresi gli animali nati morti;
 - vi) le constatazioni effettuate durante eventuali periodi di isolamento o di quarantena;
- b) successivamente alla data di riconoscimento, l'operatore responsabile dello stabilimento deve conservare la documentazione di cui alla lettera a) per un periodo di almeno 10 anni.
4. Le prescrizioni in materia di sanità animale relative al personale di cui all'articolo 56 sono le seguenti:
- a) la persona responsabile dello stabilimento deve possedere capacità e conoscenze adeguate;
 - b) l'operatore responsabile dello stabilimento deve assicurarsi, per via contrattuale o attraverso altra forma giuridica, i servizi di un veterinario riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o del territorio e soggetto al controllo di detta autorità, il quale:
 - i) provvede affinché nello stabilimento vengano applicate misure di sorveglianza e di controllo della malattia adeguate in relazione alla situazione sanitaria del paese terzo o del territorio e approvate dall'autorità competente; tali misure devono comprendere quanto segue:
 - un programma di sorveglianza annuale delle malattie contenente adeguate misure di controllo delle zoonosi;
 - prove cliniche, di laboratorio e post mortem sugli animali che si sospetta essere affetti da malattie;
 - ove opportuno, la vaccinazione contro le malattie infettive degli animali sensibili, conformemente al codice sanitario per gli animali terrestri e al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'OIE;
 - ii) provvede affinché eventuali decessi sospetti o la presenza di qualunque altro sintomo indicativo dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, l'infezione da virus della malattia di Newcastle o la clamidiosi aviare siano notificati senza indugio all'autorità competente del paese terzo o del territorio;
 - iii) garantisce che gli animali introdotti nello stabilimento siano stati isolati come necessario, in conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e alle eventuali istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o del territorio.

5. Le prescrizioni in materia di sanità animale relative allo stato sanitario di cui all'articolo 56 sono le seguenti:
- a) lo stabilimento deve essere indenne da influenza aviaria ad alta patogenicità, dall'infezione da virus della malattia di Newcastle e dalla clamidiosi aviare; affinché lo stabilimento sia dichiarato indenne da tali malattie, l'autorità competente del paese terzo o del territorio esamina la documentazione relativa allo stato sanitario degli animali riguardante un periodo di almeno tre anni precedente la data della domanda di riconoscimento e i risultati delle prove cliniche e di laboratorio effettuate sugli animali in questione. I nuovi stabilimenti tuttavia devono ottenere il riconoscimento unicamente sulla base dei risultati delle prove cliniche e di laboratorio effettuate sugli animali in tali stabilimenti;
 - b) l'operatore responsabile dello stabilimento deve avere accordi con un laboratorio per lo svolgimento degli esami post mortem oppure disporre di uno o più locali idonei dove questi esami possano essere effettuati da una persona competente sotto l'autorità di un veterinario riconosciuto a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o del territorio.

ALLEGATO XX

PROCEDURE DI ESAME, CAMPIONAMENTO E PROVA DEI VOLATILI IN CATTIVITÀ PER L'INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ E LA MALATTIA DI NEWCASTLE

1. Durante la quarantena i volatili sentinella o, qualora questi non vengano utilizzati, i volatili in cattività devono essere sottoposti alle procedure seguenti:
 - a) casi per cui è previsto l'impiego di volatili sentinella:
 - i) i campioni di sangue per l'esame sierologico devono essere prelevati da tutti i volatili sentinella entro un periodo non inferiore a 21 giorni dalla data del loro ingresso in quarantena ed entro un periodo di almeno tre giorni prima della data di fine della quarantena;
 - ii) se i volatili sentinella presentano risultati sierologici positivi o non conclusivi per i campioni di cui al punto i):
 - i volatili importati devono essere sottoposti a esame virologico;
 - devono essere prelevati tamponi cloacali (o feci) e tamponi tracheali/orofaringei da almeno 60 volatili o da tutti i volatili se la partita comprende meno di 60 volatili;
 - b) casi per cui non è previsto l'impiego di volatili sentinella:
 - i volatili importati devono essere sottoposti ad una prova virologica (una prova sierologica non è pertanto adeguata);
 - nel periodo compreso tra i primi 7-15 giorni di quarantena devono essere prelevati tamponi tracheali/orofaringei o cloacali (o feci) da almeno 60 volatili o da tutti i volatili se la partita comprende meno di 60 volatili.
2. Oltre alle prove di cui al punto 1, devono essere prelevati i seguenti campioni per l'esame virologico:
 - a) campioni cloacali (o feci) e, se possibile, campioni tracheali/orofaringei dai volatili clinicamente malati o dai volatili sentinella malati;
 - b) campioni di contenuto intestinale, tessuto celebrale, trachea, polmoni, fegato, milza, reni e altri organi chiaramente interessati, quanto prima dopo il decesso:
 - i) dai volatili sentinella morti e da tutti i volatili giunti morti all'arrivo in quarantena e da quelli morti durante la quarantena; o
 - ii) nel caso di un'elevata mortalità in grandi partite di piccoli volatili, da almeno il 10 % dei volatili morti.
3. Ai fini dell'esame virologico i campioni possono essere aggregati fino a un massimo di cinque campioni provenienti da singoli volatili per ogni pool.

Il materiale fecale deve essere aggregato separatamente da altri campioni di organi e tessuti.

ALLEGATO XXI

PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A CANI, GATTI E FURETTI DESTINATI ALL'INGRESSO NELL'UNIONE

1. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PROVA DI TITOLAZIONE DEGLI ANTICORPI PER LA RABBIA:

- a) deve essere effettuata su un campione prelevato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente nel periodo compreso tra almeno 30 giorni dopo la data della vaccinazione primaria, nell'ambito di serie di vaccinazioni valide in corso, e tre mesi prima della data di rilascio del certificato;
- b) deve misurare un titolo di anticorpi neutralizzanti del virus della rabbia pari o superiore a 0,5 IU/ml;
- c) deve essere certificata da una relazione ufficiale del laboratorio ufficiale per quanto riguarda il risultato, e una copia di tale relazione deve essere allegata al certificato sanitario che accompagna gli animali verso l'Unione;
- d) non è necessario che venga rinnovata su un animale che, sottoposto con risultati soddisfacenti alla prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia, è stato rivaccinato contro la rabbia entro il periodo di validità della vaccinazione primaria di cui alla lettera a) e di tutte le vaccinazioni successive valide della serie.

2. TRATTAMENTO CONTRO L'INFESTAZIONE DA *ECHINOCOCCUS MULTIOCCULARIS*

Prima dell'ingresso nell'Unione i cani devono essere trattati contro l'infestazione da *Echinococcus multilocularis* come segue:

- a) il trattamento deve consistere in un medicinale veterinario autorizzato contenente la dose appropriata di praziquantel o di sostanze farmacologicamente attive che, da sole o combinate, hanno dimostrato di ridurre la quantità di forme intestinali mature e immature dell'*Echinococcus multilocularis* nelle specie ospiti interessate;
- b) il prodotto deve essere somministrato da un veterinario entro un periodo compreso tra non più di 48 ore e non meno di 24 ore prima dell'arrivo nell'Unione;
- c) le seguenti informazioni relative al trattamento devono essere certificate dal veterinario che lo somministra nel certificato sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i):
 - i) il codice alfanumerico del transponder o del tatuaggio del cane, del gatto o del furetto;
 - ii) il nome del prodotto contro l'infestazione da *Echinococcus multilocularis*;

- iii) il nome del fabbricante del prodotto;
- iv) la data e l'ora del trattamento;
- v) il nome, il timbro e la firma del veterinario che lo ha somministrato.

ALLEGATO XXII

PRESCRIZIONI RELATIVE AI PERIODI DI PERMANENZA DELLE UOVA DA COVA PRIMA DEL LORO INGRESSO NELL'UNIONE

<i>Categoria di uova da cova</i>	<i>Il periodo di permanenza minimo si applica a:</i>	<i>Periodo di permanenza minimo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona di cui all'articolo 98, lettera a)</i>	<i>Periodo di permanenza minimo nello stabilimento di origine di cui all'articolo 98, lettera b)</i>	<i>Periodo minimo senza contatto con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore, volatili in cattività o volatili selvatici di cui all'articolo 98, lettera c)</i>
Uova da cova di pollame	Gruppo di origine	3 mesi	6 settimane	6 settimane
Partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	Gruppo di origine	3 mesi	3 settimane	3 settimane

ALLEGATO XXIII

PRESCRIZIONI RELATIVE AL PERIODO DI PERMANENZA PRIMA DELLA MACELLAZIONE O DELL'ABBATTIMENTO DEGLI UNGULATI DETENUTI DA CUI SONO OTTENUTE LE CARNI FRESCHE

1. Il periodo durante il quale gli ungulati devono essere rimasti nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona prima della data di macellazione o di abbattimento di cui all'articolo 131, paragrafo 2, lettera a), deve essere:
 - a) almeno pari ai tre mesi precedenti tale data; o
 - b) inferiore ai tre mesi precedenti tale data se gli ungulati hanno un'età inferiore a tre mesi.
2. Gli ungulati detenuti devono essere rimasti nel loro stabilimento di origine senza essere entrati in contatto con ungulati di stato sanitario inferiore, come indicato all'articolo 131, paragrafo 2, lettere b) e c), almeno per i 40 giorni precedenti la data di macellazione o di abbattimento, se tali animali:
 - a) sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona che applica una o più delle condizioni specifiche di cui all'allegato XXIV, parte B;
 - b) rientrano nell'ambito di applicazione della deroga di cui all'articolo 132.

ALLEGATO XXIV

INDENNITÀ DA MALATTIA NEL PAESE TERZO O TERRITORIO DI ORIGINE DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Parte A

Periodi minimi (in mesi) di indennità da malattia del paese terzo o territorio di origine o della loro zona, conformemente all'articolo 133, paragrafo 1.

	<i>1. Bovini</i>	<i>2. Ovini</i>	<i>3. Caprini</i>	<i>4. Suini</i>	<i>5. Camelidi</i>	<i>6. Cervidi</i>	<i>7. Ungulati diversi da quelli di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6*</i>
Afta epizootica	12 m**	12 m**	12 m**	12 m**	12 m**	12 m**	12 m**
Infezione da virus della peste bovina	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m
Peste suina africana	NA	NA	NA	12 m	NA	NA	NA
Peste suina classica	NA	NA	NA	12 m**	NA	NA	NA

* Applicabile solo alle specie elencate in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

** Questo periodo può essere ridotto in presenza di condizioni specifiche, conformemente alla parte B, fornite dall'autorità competente del paese terzo o del territorio.

NA = non applicabile.

Parte B

Condizioni specifiche che devono essere garantite dall'autorità competente se il paese terzo, il territorio o la loro zona sono indenni da malattia da un periodo inferiore a 12 mesi, come previsto dalla deroga di cui all'articolo 133, paragrafo 1:

Afta epizootica	Informazioni supplementari per garantire la determinazione della data a partire dalla quale il paese terzo, il territorio o la loro zona sono considerati indenni da malattia.
Peste suina classica	

ALLEGATO XXV

VACCINAZIONE NEL PAESE TERZO O TERRITORIO DI ORIGINE, O NELLA LORO ZONA, E NEGLI STABILIMENTI DI ORIGINE DEGLI ANIMALI DA CUI SONO OTTENUTE LE CARNI FRESCHE

Parte A

Prescrizioni in materia di sanità animale relative all'assenza di vaccinazione nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona e nello stabilimento di origine degli ungulati da cui sono ottenute le carni fresche:

	<i>1. Bovini</i>	<i>2. Ovini</i>	<i>3. Caprini</i>	<i>4. Suini</i>	<i>5. Camelidi</i>	<i>6. Cervidi</i>	<i>7. Ungulati diversi da quelli di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6*</i>
Afta epizootica	NV/NVS**	NV/NVS**	NV/NVS**	NV/NVS	NV/NVS**	NV/NVS**	NV/NVS**
Infezione da virus della peste bovina	NV/NVS**	NV/NVS**	NV/NVS**	NV/NVS	NV/NVS**	NV/NVS**	NV/NVS**
Peste suina africana	NA	NA	NA	NV/NVS	NA	NA	NA
Peste suina classica	NA	NA	NA	NV/NVS	NA	NA	NA

NV = per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione: non sono state effettuate vaccinazioni nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona e non sono stati introdotti animali vaccinati nel paese terzo, nel territorio o nella zona.

NVS = nessun animale vaccinato nello stabilimento di origine degli ungulati da cui sono ottenute le carni fresche.

NA = non applicabile.

* Applicabile solo alle specie elencate in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione.

** O condizioni specifiche, conformemente alla parte B, fornite dall'autorità competente del paese terzo o del territorio.

Parte B

Condizioni specifiche che devono essere garantite dalle autorità competenti se la vaccinazione contro l'afta epizootica è stata effettuata nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona da meno di 12 mesi, di cui all'articolo 133, paragrafo 3

1. IN PROVENIENZA DA UN PAESE TERZO, DA UN TERRITORIO O DA UNA LORO ZONA INDENNI DA AFTA EPIZOOTICA E IN CUI È PRATICATA LA VACCINAZIONE CONTRO I CEPPI A, O O C DELL'AFTA EPIZOOTICA

L'autorità competente del paese terzo o territorio di origine deve fornire informazioni supplementari per garantire l'assenza del virus dell'afta epizootica nelle carni fresche e il soddisfacimento delle seguenti prescrizioni:

- a) un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti e controllato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;
- b) le carni fresche sono ottenute:
 - i) da bovini, ovini e caprini originari di stabilimenti all'interno dei quali e intorno ai quali, in un'area con un raggio di 25 km, non sono stati segnalati casi di afta epizootica e di peste bovina nei 60 giorni precedenti la data di spedizione al macello;
 - o
 - ii) da ungulati detenuti di specie elencate diversi da bovini, ovini, caprini e suini originari di stabilimenti all'interno dei quali e intorno ai quali, in un'area con un raggio di 50 km, non sono stati segnalati casi di afta epizootica e di peste bovina nei 90 giorni precedenti la data di spedizione al macello;
 - o
 - iii) da ungulati che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 138;
- c) le carni sono carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie, ottenute da carcasse:
 - i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili;
 - ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento;
 - iii) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo *longissimus dorsi* dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.

2. IN PROVENIENZA DA UN PAESE TERZO, DA UN TERRITORIO O DA UNA LORO ZONA INDENNI DA AFTA EPIZOOTICA E IN CUI È PRATICATA LA VACCINAZIONE CONTRO I CEPPI A, O O C DELL'AFTA EPIZOOTICA E CHE SONO SOGGETTI A CONDIZIONI SPECIFICHE SUPPLEMENTARI

In aggiunta alle prescrizioni di cui al punto 1, l'autorità competente del paese terzo o del territorio deve soddisfare condizioni specifiche supplementari in relazione al programma di vaccinazione che dimostrano l'assenza del virus dell'afta epizootica nelle carni fresche provenienti dalla zona.

3. ZONE INDENNI DA AFTA EPIZOOTICA IN CUI NON È PRATICATA LA VACCINAZIONE

3.1. Ceppi dell'afta epizootica SAT o ASIA 1

Se le carni fresche sono originarie di una zona indenne da afta epizootica in cui non è praticata la vaccinazione, ma tale zona è situata in un paese terzo o in un territorio in cui è praticata la vaccinazione contro i ceppi SAT o ASIA 1 dell'afta epizootica (AE) in altre zone, o se tali ceppi sono endemici in una o più parti del paese terzo o del territorio o nello Stato membro o nei paesi terzi limitrofi, le autorità competenti del paese terzo o del territorio di origine di tali carni devono fornire le necessarie informazioni supplementari per garantire l'assenza del virus dell'afta epizootica nelle carni fresche e assicurare il soddisfacimento delle seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:

- a) le carni fresche sono ottenute:
 - i) da animali detenuti di specie elencate originari di stabilimenti all'interno dei quali e intorno ai quali, in un'area con un raggio di 10 km, non sono stati segnalati casi di afta epizootica e di peste bovina nei 12 mesi precedenti la data di macellazione;
 - o
 - ii) da ungulati che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 138;
- b) non è autorizzata l'esportazione delle carni nell'Unione prima che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione;
- c) le carni sono carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie, ottenute da carcasse:
 - i) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili;
 - ii) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.

3.2. Ceppi dell'afta epizootica A, O o C

Se le carni fresche sono originarie di una zona indenne da afta epizootica in cui non è praticata la vaccinazione contro l'afta epizootica, ma tale zona è situata in un paese terzo o in un territorio in cui è praticata la vaccinazione contro i ceppi A, O o C

dell'afta epizootica e se le autorità competenti del paese terzo o del territorio hanno fornito garanzie supplementari sulle condizioni specifiche per il paese terzo, il territorio o la zona che dimostrano l'assenza del virus dell'afta epizootica nelle carni fresche provenienti dalla zona, le autorità competenti del paese terzo o territorio di origine devono fornire le seguenti informazioni supplementari:

- a) garanzie in merito al fatto che il programma di sorveglianza per l'afta epizootica applicabile alla zona indenne, che dimostra l'assenza dell'afta epizootica, è effettuato e controllato dalle autorità competenti del paese terzo o territorio di origine;
- b) garanzie sull'applicazione delle prescrizioni in materia di sanità animale di cui al punto 1, lettere b) e c).

ALLEGATO XXVI

TRATTAMENTI DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER I PRODOTTI A BASE DI CARNE

1. TRATTAMENTI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI PER I PRODOTTI A BASE DI CARNE, ELENCATI IN ORDINE DECRESCENTE DI RIGOROSITÀ

- B = Trattamento in contenitore sigillato ermeticamente per raggiungere un valore F_0 pari o superiore a tre.
- C = Durante la trasformazione il prodotto a base di carne deve raggiungere una temperatura minima di 80 °C nell'intera massa.
- D = Durante la trasformazione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, le carni o gli stomaci, le vesciche e gli intestini devono raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa, oppure, per il prosciutto crudo, è necessario un processo di fermentazione naturale e maturazione di almeno nove mesi che produca come risultato i seguenti valori:
- A_w non superiore a 0,93;
 - pH non superiore a 6,0.
- D1 = Cottura accurata della carne, precedentemente disossata e sgrassata, sottoposta a riscaldamento in modo da mantenere una temperatura interna pari o superiore a 70 °C per almeno 30 minuti.
- E = Per le carni essiccate ("biltong") o prodotti assimilati, un trattamento che produca come risultato i seguenti valori:
- A_w non superiore a 0,93;
 - pH non superiore a 6,0.
- F = Trattamento termico in virtù del quale la carne mantenga una temperatura nella parte più interna di almeno 65 °C per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (P_v) pari o superiore a 40.

2. TRATTAMENTI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI PER I BUDELLI

Budelli 1 = Salatura con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura ($A_w < 0,80$), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura di 20 °C o superiore.

Budelli 2 = Salatura con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl, 10,7 % Na_2HPO_4 e 2,8 % Na_3PO_4 (peso/peso/peso), secco o sotto forma di salamoia satura ($A_w < 0,80$), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura di 20 °C o superiore.

Budelli 3 = Salatura con NaCl per 30 giorni.

Budelli 4 = Decolorazione.

Budelli 5 = Essiccazione dopo la raschiatura.

ALLEGATO XXVII

TRATTAMENTI DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER IL LATTE E I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

	A	B
Specie di origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari	<i>Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis e Camelus dromedarius</i>	Diverse da <i>Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis</i> e <i>Camelus dromedarius</i>
Stato sanitario degli animali del paese terzo	1. Paesi terzi non ufficialmente indenni da afta epizootica (AE) nei 12 mesi precedenti 2. Paesi terzi in cui è praticata la vaccinazione contro l'AE	Tutti
Processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F_0 pari o superiore a 3	Si	Si
Trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata	Si	Si
Trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina eseguita immediatamente dopo il trattamento	Si	No
Trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0	Si	No
Trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, quale: i) un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora, oppure ii) un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione	Si	No

No: trattamento non consentito.

Si: trattamento accettabile.

ALLEGATO XXVIII

TRATTAMENTI DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER GLI OVOPRODOTTI

1. TRATTAMENTI DEGLI OVOPRODOTTI PER L'INATTIVAZIONE DELL'INFLUENZA AVIARIA AD ALTA PATOGENICITÀ

I seguenti trattamenti sono idonei all'inattivazione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nei seguenti ovoprodotti:

Ovoprodotto	Trattamento	
	Temperatura nella parte più interna [in gradi Celsius (°C)]	Durata del trattamento [in secondi (s) o ore (ore)]
Albumi liquidi	55,6 °C	870 s
	56,7 °C	232 s
Tuorlo salato al 10 %	62,2 °C	138 s
Albumi essiccati	67 °C	20 ore
	54,4 °C	513 ore
Uova intere	60 °C	188 s
	cottura completa	
Miscele di uova intere	60 °C	188 s
	61,1 °C	94 s
	cottura completa	

2. TRATTAMENTI DEGLI OVOPRODOTTI PER L'INATTIVAZIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE

I seguenti trattamenti sono idonei all'inattivazione dell'infezione da virus della malattia di Newcastle nei seguenti ovoprodotti:

Ovoprodotto	Trattamento	
	Temperatura nella parte più interna [in gradi Celsius (°C)]	Durata del trattamento [in secondi (s) o ore (ore)]
Albumi liquidi	55 °C	2 278 s
	57 °C	986 s

	59 °C	301 s
Tuorlo salato al 10 %	55 °C	176 s
Albume essiccato	57 °C	50,4 ore
Uova intere	55 °C	2 521 s
	57 °C	1 596 s
	59 °C	674 s
	cottura completa	

ALLEGATO XXIX

ELENCO DELLE SPECIE SENSIBILI A MALATTIE PER LE QUALI GLI STATI MEMBRI APPLICANO MISURE NAZIONALI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 226 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429

Malattia	Specie sensibili
Viremia primaverile delle carpe (VPC)	Carpa testa grossa (<i>Aristichthys nobilis</i>), carassio dorato (<i>Carassius auratus</i>), carassio comune (<i>Carassius carassius</i>), carpa erbivora (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>), carpa comune e carpa koi (<i>Cyprinus carpio</i>), carpa argentata (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), siluro (<i>Silurus glanis</i>), tinca (<i>Tinca tinca</i>), ido (<i>Leuciscus idus</i>)
Nefrite batterica (BKD)	Famiglia: salmonidi
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	Salmerino di fontana (<i>Salvelinus fontinalis</i>), salmotrota (<i>Salmo trutta</i>), salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>), salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus spp.</i>), coregone lavarello (<i>Coregonus lavaretus</i>)
Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV)	Salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>), trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), salmotrota (<i>Salmo trutta</i>)
Infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS)	Salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>), trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>), salmerino di fontana nordamericano (<i>Salvelinus fontinalis</i>), temolo (<i>Thymallus thymallus</i>), salmerino di lago nordamericano (<i>Salvelinus namaycush</i>), salmotrota (<i>Salmo trutta</i>) Qualunque specie entrata in contatto con specie sensibili è a sua volta considerata sensibile.
Ostreid herpes virus 1 μ var (OsHV-1 μ var)	Ostrica giapponese (<i>Crassostrea gigas</i>)

ALLEGATO XXX

CONDIZIONI ALLE QUALI LE SPECIE ELENcate NELLA COLONNA 4 DELLA TABELLA DI CUI ALL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1882 DELLA COMMISSIONE SONO CONSIDERATE VETTRICI

Elenco di malattie	Vettori	Condizioni alle quali le specie di animali acquatici elencate nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione sono considerate vettrici
Necrosi ematopoietica epizootica	Come elencato nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione	Considerate vettrici della necrosi ematopoietica epizootica in qualsiasi condizione.
Setticemia emorragica virale		Considerate vettrici della setticemia emorragica virale quando entrano in contatto con le specie elencate nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione mediante la coabitazione o l'approvvigionamento idrico.
Necrosi ematopoietica infettiva		Considerate vettrici della necrosi ematopoietica infettiva quando entrano in contatto con le specie elencate nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione mediante la coabitazione o l'approvvigionamento idrico.
Infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR (<i>highly polymorphic region</i>)		Non sono elencate specie vettrici dell'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR (<i>highly polymorphic region</i>).
Infezione da <i>Mikrocytos mackini</i>		Non sono elencate specie vettrici dell'infezione da <i>Mikrocytos mackini</i> .
Infezione da <i>Perkinsus marinus</i>		Considerate vettrici di <i>Perkinsus marinus</i> quando entrano in contatto con le specie elencate nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione mediante la coabitazione o l'approvvigionamento idrico.

Elenco di malattie	Vettori	Condizioni alle quali le specie di animali acquatici elencate nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione sono considerate vettrici
Infezione da <i>Bonamia ostreae</i>		Considerate vettrici di <i>Bonamia ostreae</i> quando entrano in contatto con le specie elencate nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione mediante la coabitazione o l'approvvigionamento idrico.
Infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>		Considerate vettrici di <i>Bonamia exitiosa</i> quando entrano in contatto con le specie elencate nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione mediante la coabitazione o l'approvvigionamento idrico.
Infezione da <i>Marteilia refringens</i>		Considerate vettrici di <i>Marteilia refringens</i> quando entrano in contatto con le specie elencate nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione mediante la coabitazione o l'approvvigionamento idrico.
Infezione da virus della sindrome di Taura		Considerate vettrici del virus della sindrome di Taura quando entrano in contatto con le specie elencate nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione mediante la coabitazione o l'approvvigionamento idrico.
Infezione da virus della malattia della testa gialla		Considerate vettrici del virus della malattia della testa gialla quando entrano in contatto con le specie elencate nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione mediante la coabitazione o l'approvvigionamento idrico.
Infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (<i>white spot syndrome</i>)		Considerate vettrici del virus della sindrome dei punti bianchi (<i>white spot syndrome</i>) quando entrano in contatto con le specie elencate nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione mediante la coabitazione o l'approvvigionamento idrico.